

XXV CONGRESSO NAZIONALE U.C.I.P.E.M.

“IL BUON SEMINATORE”

Bologna 4 maggio 2018

RELAZIONE DELL'AVV. LUISA SOLERO:

“LA L. 405/75 ISTITUTIVA DEI CONSULTORI FAMILIARI”

1. Lo scopo e il senso del nostro lavoro.

Il compito assegnatomi è quello di inquadrare la L. 405 del 1975 nel contesto sociale e legislativo di quegli anni, di evidenziare i cambiamenti legislativi intervenuti nell'intercorso periodo storico per quanto attiene alla famiglia e al contesto in cui operano i consultori, e di rispondere ove possibile alla domanda se la L.405/75 istitutiva dei consultori familiari mantenga oggi il suo valore.

Vado per immagini, come mi è semplice andare, avendo vissuto attraverso la storia delle persone incontrate nella vita e nel lavoro professionale i tanti cambiamenti della società e delle leggi che si sono susseguite in tema di famiglia.

Ho proposto dunque come copertina della mia relazione l'immagine della bilancia della giustizia. La foto mi è venuta un po' storta ma non ci si può aspettare che la bilancia della giustizia non lo sia un po'... Sui piatti della bilancia stanno, come si vede, da un lato una famiglia, e dall'altro un cuore. E' per dire che oggi siamo alla ricerca di un diritto mite, un diritto che accolga e faccia propri i diritti delle persone non sotto il profilo del diritto-dovere, dell'obbligo e della sanzione, ma piuttosto riconosca e garantisca i diritti relazionali delle persone, un diritto mite che sostenga il benessere dell'individuo nell'ambito della famiglia e della società.

2. I mitici anni 70.

Per inquadrare la L.405/75 occorre dunque ripartire da quell'epoca. Erano, gli anni 70, anni mitici carichi di progetti e di speranze, anni in cui i giovani di allora pensavamo che, mettendoci impegno, avrebbero potuto realizzare i loro sogni perché era il tempo del “tutto è possibile”. Non che fosse un periodo facile quello del mondo di allora, c'erano sullo sfondo la disfatta del Vietnam e la nuova speranza americana, c'erano in Europa il movimento operaio e studentesco, era il tempo delle rivendicazioni femministe e quello dei figli dei fiori, c'era in Italia il terrorismo, quello di destra e di sinistra, c'erano le stragi e il rapimento Moro, tre papi in un anno, con l'arrivo del papa polacco con la sua prorompente vitalità.

Ma ormai in Italia eravamo venuti fuori dalla guerra, dal tempo dedicato alla ricostruzione, anche materiale del paese, al recupero delle relazioni affettive. Abbiamo sentito dalle precedenti relazioni come sia stata importante negli anni del dopoguerra l'idea di don Paolo Liggeri di dar vita ai consultori come luoghi di aiuto e accoglienza della coppia e della famiglia a fondamento di una ricostruzione del tessuto sociale proprio a partire dalla famiglia. Era un tempo in cui le nuove generazioni potevano aspirare a costruire un nuovo benessere collettivo, respiravano un senso di libertà e di parità, era il tempo della vespa, delle domeniche al mare, delle compagnie di ragazze e ragazzi. Era un tempo in cui si guardava al futuro con fiducia.

3. Il divorzio.

Dal punto di vista delle leggi, gli anni 70 si aprono con l'avvento del divorzio. Occorre pensare che, benchè la Costituzione, che è del 1948, avesse indicato la parità dei coniugi a fondamento della famiglia, il codice civile era ancora quello del 1942, un codice che aveva avuto grande merito nel

riformare il codice del Regno d'Italia del 1865 (codice quest'ultimo che derivava ancora dal Codice di Napoleone), ma conteneva ancora una visione della famiglia in cui il marito era il capo, la moglie lo doveva seguire, la separazione aveva cause tassative in cui l'adulterio della donna era motivo di separazione, quello del marito no... Il matrimonio era, nella visione del codice civile del 1942 una istituzione che stava al di sopra dei coniugi e imponeva loro i relativi obblighi dentro una visione formale, omologata, uguale per tutti.

Il divorzio non esisteva, nuove relazioni erano considerate concubinato, eventuali figli portavano il peso dei figli illegittimi. La L.898/70 sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio aveva sdoganato tante situazioni difficili, consentito a tante relazioni di emergere, a tanti figli di potersi riconoscere figli e fratelli.

4. Le tre leggi varate nel 1975 e le tre leggi varate nel 1978.

Dopo la legge sul divorzio, nel corso degli anni 70 appaiono due gruppi importanti di leggi. Il 1975 vede dapprima la legge che porta dai 21 ai 18 anni la maggiore età, segno anche questo di fiducia e di progettualità, poi a ruota la L.151/75 intitolata al Nuovo Diritto di Famiglia, e subito appresso la legge istitutiva dei consultori familiari, appunto la L.405/75.

Sempre nel periodo degli anni 70, il 1978 vedrà a sua volta tre importanti leggi: la L.194/78 intitolata alla tutela della maternità e l'interruzione della gravidanza, che darà ai consultori nuovi compiti e impegni; la L.833/78 sulla Riforma Sanitaria, che unificando il sistema pone al centro l'individuo, proclamando il diritto alla salute come bene prezioso della collettività, riconosciuto e garantito per tutti, cittadini o stranieri, improntato alla gratuità; e la L.180/78, la cosiddetta Legge Basaglia che disporrà la chiusura dei manicomi rimettendo i malati mentali alla cura del territorio, disponendo le modalità del TSO (trattamento sanitario obbligatorio) a tutela e garanzia del malato.

Sono anni importanti per il diritto, perché si varano leggi che attuano i principi costituzionali, quelli sulla famiglia (art. 29, 30 e 31) e quello sulla salute, intesa come interesse della collettività (art.32). Sono leggi positive e propositive, che affermano e ribadiscono principi, li sostengono e li attuano, leggi che anticipano un costume sociale che non è ancora patrimonio della società, con uno sguardo proiettato in avanti. Si tratta di una propositività legislativa che non vedremo più nel tempo successivo. Nel nuovo millennio faremo anzi una grande fatica ad adeguarci ai nuovi contesti sociali, le decisioni giudiziarie finiranno col doversi far carico di soluzioni innovative in mancanza di leggi.

5. Il Nuovo Diritto di Famiglia.

Il nuovo diritto di famiglia (L.151/75) arriva nel maggio del 1975, e segna una tappa importantissima del nostro diritto, perché viene finalmente a dare attuazione ai principi posti dalla Costituzione, principi che facevano ancora fatica ad affermarsi nella concretezza della vita sociale.

E' stato come un vento nuovo. L'art. 143 del codice civile, quello che viene letto agli sposi ai fini degli effetti civili, così recitava nel codice civile del 1942: "Il matrimonio impone ai coniugi l'obbligo reciproco della coabitazione, della fedeltà e dell'assistenza." Il matrimonio cioè era un istituto giuridico che stava al di sopra delle persone e imponeva loro i relativi obblighi.

La L.151/75, appunto il Nuovo Diritto di Famiglia che ha apportato le modifiche al codice civile, così ha corretto l'art.143: "Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri" Diritti e doveri sono sostanzialmente sempre quelli, coabitazione, fedeltà e assistenza, ma è l'impostazione che è diametralmente opposta. Non c'è più una imposizione che viene dall'alto, un istituto che impone, c'è un reciproco impegno che, con il matrimonio, e cioè attraverso il matrimonio, i coniugi assumono reciprocamente promettendo l'uno all'altro di essere fedele ecc... E' la reciproca promessa che fonda il matrimonio, non un dovere imposto, e su questo fondamento si regge tutto il resto dell'impianto del nuovo diritto, la possibilità di separarsi se la

convivenza diventa impossibile, la scelta della comunione o della separazione dei beni secondo i migliori interessi della famiglia, la possibilità di riconoscere i figli nati al di fuori del matrimonio...

I corsi per i fidanzati, il sostegno ai singoli e alla coppia, l'accompagnamento delle famiglie nei momenti di crisi, l'ascolto dei bisogni dei figli, la gestione della sessualità, la procreazione responsabile... sono tutti temi che hanno coinvolto i nostri consultori nella cura e nel sostegno delle persone. Sono i temi che ci hanno visti impegnati nella organizzazione di corsi e incontri, e che ci hanno tenuti al passo dei tempi, legati ai bisogni delle persone e dei territori.

6. La L. 405/75 istitutiva dei consultori.

Subito dopo la ventata nuova della riforma del diritto di famiglia varata nel maggio del 1975, e sulla scorta dei nuovi principi e dei compiti assegnati da quella legge alla coppia e alla famiglia, a fine luglio 1975 arriva la L.405/75 istitutiva dei consultori familiari. E' una legge-quadro ed è per questo che vi ho offerto l'immagine di un quadro, fotografato al museo di New York, non ricordo l'autore. La bambina al centro tiene legati con un nastro ideale la coppia dei genitori, in cui la madre porta un figlio in grembo, e le due coppie dei nonni paterni e materni.

La L.405/75 è una legge quadro in quanto istituisce i consultori familiari sul territorio nazionale, indicando scopi e principi in linea con la nuova concezione espressa dal nuovo diritto di famiglia, e rimettendo poi alle leggi regionali l'attuazione e l'organizzazione nel rispetto delle specificità dei diversi contesti.

L'art. 1 si apre delineando gli scopi attribuiti al servizio di assistenza alla famiglia e alla maternità: "a) l'assistenza psicologica e sociale per la preparazione alla maternità e alla paternità responsabile e per i problemi della coppia e della famiglia, anche in ordine alla problematica minorile; b) la somministrazione dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte dalla coppia e dal singolo in ordine alla procreazione responsabile nel rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità fisica degli utenti; c) la tutela della salute della donna e del prodotto del concepimento; d) la divulgazione delle informazioni idonee a promuovere ovvero a prevenire la gravidanza consigliando i metodi e i farmaci adatti a ciascun caso".

E dunque gli scopi dell'attività consultoriale sono quelli della preparazione alla vita affettiva della coppia, alla procreazione responsabile attraverso la somministrazione dei mezzi idonei nel rispetto delle convinzioni etiche delle persone, alla difesa della vita sin dal suo inizio, e cioè dal concepimento, al sostegno alla coppia, alla famiglia e ai minori. Sono i temi che anche oggi interpellano i nostri consultori.

L'art. 2 della L.405/75 fissa i criteri per la programmazione, il funzionamento, la gestione e il controllo dei consultori prevedendo che essi siano istituiti sul territorio e afferiscano alle unità sanitarie locali, ma possano anche essere istituiti presso istituzioni o enti pubblici o privati che abbiano le finalità delineate e non abbiano scopi di lucro, e si attivino in forma diretta o attraverso convenzioni con le unità sanitarie locali.

7. Le Leggi Regionali.

Le Regioni hanno poi, negli anni immediatamente successivi, regolamentato i consultori familiari nei rispettivi territori e, analizzando le diverse leggi regionali di quegli anni, possiamo individuare tre tipologie: quella dei consultori che privilegiano, come in Emilia e Romagna, e valorizzano gli aspetti sanitari attraverso la funzione ambulatoriale; quella dei consultori, come in Lombardia, che privilegiano l'informazione sotto il profilo dell'educazione sanitaria, sessuale, la gravidanza, le malattie ereditarie...; e quella dei consultori, come nel Veneto, che indicano come prevalenti gli aspetti psico-sociologici a favore dei singoli, della coppia, dei genitori, e la soluzione dei conflitti nella crisi coniugale.

Una annotazione va fatta per quanto riguarda il Veneto che, con la L. Regionale n. 28/78, ha precisato che il gruppo di lavoro consultoriale può essere integrato anche da altre figure professionali oltre a quelle previste, figure tutte che lavorano in equipe con modalità interdisciplinari, e in cui tutti gli operatori rivestono la qualifica di consulenti familiari. E' lo specifico dei nostri consultori.

8. I nuovi compiti affidati ai consultori dalla L. 194/78.

Sarà la successiva L.194/78 intitolata alla tutela della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza che attribuirà ai consultori familiari tutta una nuova serie di compiti, anche in collaborazione con Enti e Università, al fine di educare, informare ed evitare il ricorso all'aborto, inteso come ultima soluzione cui si abbia a ricorrere. Al medico del consultorio e al medico di fiducia, cui si rivolga la donna con la richiesta di interruzione della gravidanza, sono attribuiti i compiti di informarla sui suoi diritti, attuando o proponendo i necessari interventi e contribuendo a farle superare le cause. I nostri consultori e i nostri consulenti ne hanno fatto esperienza in questi anni, benchè la domanda sia andata rivolgendosi maggiormente ai medici di famiglia e ai centri ospedalieri in cui viene garantito il servizio dell'ivg.

Anche qui annotiamo la particolarità del Veneto che con una circolare regionale (n.54 del 1978) ha precisato come il colloquio con la donna che chieda l'interruzione della gravidanza non sia parte del procedimento abortivo, in quanto teso alla riflessione e alle possibili alternative. La circolare precisa appunto che il colloquio si chiude con un documento che attesta la richiesta della donna, l'avvenuto colloquio e l'invito a soprassedere per sette giorni. Il colloquio pertanto, come precisa la circolare, non può ritenersi far parte del procedimento abortivo, e tanto meno il documento può considerarsi come una certificazione autorizzativa dell'aborto, sicchè il colloquio può di conseguenza essere svolto anche dai medici obiettori.

9. La Riforma Sanitaria e la Legge Basaglia.

Come accennato più sopra, il 1978 vede l'avvento della Riforma Sanitaria che pone fine al sistema delle Mutue, enti che assistevano e garantivano le prestazioni sanitarie a chi ne faceva parte in funzione dell'attività lavorativa del titolare, lasciando fuori tutto il resto della popolazione. E va precisato che le Mutue si erano gravemente indebitate e lo Stato aveva dovuto assorbire i relativi debiti. La Riforma Sanitaria aveva allora messo al centro l'individuo e la garanzia della salute come bene primario della collettività, bene riconosciuto e garantito dall'art. 32 della Costituzione.

A fine anno appariva infine la L.180 che, sulla scia della sperimentazione del dott. Basaglia a Trieste, aveva disposto la chiusura dei Manicomi rimettendo il malato psichiatrico nel contesto sociale, delegando la cura del malato e il sostegno delle famiglie al Servizio territoriale di Igiene Mentale, e prevedendo che il trattamento sanitario obbligatorio fosse disposto con le garanzie necessarie al rispetto della persona.

10. Il tema dei minori e l'adozione.

Un accenno va fatto al tema dei minori. Sappiamo che la Dichiarazione dei diritti del fanciullo (New York 1959) aveva proclamato il principio fondamentale secondo il quale i diritti dei fanciulli devono essere riconosciuti a tutti senza distinzione, affermando che nei procedimenti che li riguardano deve essere sempre valutato il loro superiore interesse, quello che abbiamo imparato a definire e citare in atti e sentenze come il "best interest".

Nel 1989 a New York sarà stipulata la Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia che, all'art.21, avoca l'adozione dei minori alle autorità statali competenti nel rispetto di leggi e procedure, togliendola così alla autonomia privata delle parti che da sempre aveva caratterizzato l'istituto dell'adozione.

La storia dell'adozione è storia antica e suggestiva, meriterebbe un convegno a parte, annoto qui soltanto come in un viaggio a Creta ho trovato che la stele delle leggi della città di Gortina, sconosciuta a tutti e datata a 600 anni prima di Cristo, l'adozione era prevista e si doveva effettuare con una proclamazione dal palco degli oratori accompagnandola con i doni rituali, mentre nei secoli bui del medioevo e fino ai giorni nostri l'adozione resterà un contratto privatistico, spesso addirittura contenuta in una dichiarazione testamentaria. Anzi, il Codice di Napoleone vieterà l'adozione per non contaminare la famiglia legittima e frazionare il patrimonio ereditario destinato ai figli legittimi, e così sarà anche nel Codice del Regno d'Italia, fino al Codice Civile del 1942.

Quanto all'adozione internazionale, anche negli anni recenti e in casi di cui io stessa ho avuto esperienza, si trattava di situazioni particolari che si radicavano all'estero e che al rientro in Italia trovavano poi una sistemazione giuridica di una qualche sentenza straniera attraverso la ratifica da parte delle Corti d'Appello. Interverrà alla fine la Convenzione dell'Aja del 1993 avocando l'adozione internazionale alla competenza dell'autorità giudiziaria minorile e il tema sarebbe interessantissimo.

Qui preme però solo annotare che in Italia il tema dell'adozione ha visto una prima legge importantissima nel 1967 quando si è proclamato il diritto del bambino ad avere una famiglia anziché il diritto di una famiglia di avere un bambino, e successivamente interverrà la L.184/83 a determinare gli istituti dell'adozione e dell'affido. Sarà anche questa una legge carica di progettualità e di attese, finanche di utopia, in linea con i tempi di allora.

11. I cambiamenti della società.

Sono tante le ragioni che hanno determinato i cambiamenti della società in questi ultimi anni, ma per quanto ci riguarda possiamo solo qui accennare alla concretezza che questi cambiamenti ci hanno consegnato e dentro la quale ci troviamo ad operare. I matrimoni civili superano ormai quelli religiosi, del resto fra quelli civili contiamo anche i secondi matrimoni. Le separazioni sono sempre più precoci così che la possibilità di avere dei fratelli è spesso affidata alle seconde nozze dei genitori. Un giorno avevo davanti a me un bambino che mi aveva detto: "non so come spiegarti, io sono figlio unico ma ho cinque fratelli", dal momento che tali considerava i figli dei genitori nati dalle nuove relazioni ma anche quelli precedenti dei rispettivi compagni, che in qualche modo facevano parte della sua vita.

Le convivenze sono diventate un fenomeno normale, spesso come scelta di vita, oppure considerate funzionali ad una sperimentazione antecedente al matrimonio. Oggi non c'è genitore che ostacoli una scelta dei figli in tal senso, e può accadere che un sacerdote indirizzi al consultorio una coppia in crisi magari portando all'attenzione dell'operatore il fatto che è mancata una previa convivenza, o si lasci andare ad annotare come criticità il fatto che non ci fossero stati rapporti sessuali nel periodo antecedente il matrimonio.

Le coppie omosessuali ormai fanno parte dei nostri contesti. Ai bambini della scuola materna che chiedono alla maestra come mai il compagno ha due mamme, lei ha imparato a rispondere che di solito i bambini hanno una mamma e un papà, ma che delle volte vivono con due mamme o con due papà. Ci sarà tempo per capire di più, intanto il messaggio fondamentale è che i legami affettivi sono quelli prioritari, e che su di essi si fondano i diritti relazionali, il riconoscimento del prioritario interesse dei minori e il diritto al rispetto delle relazioni familiari.

12. I consultori pubblici.

Nel tempo intercorso i consultori pubblici hanno perso una parte delle competenze che erano state loro affidate. Per molti anni ho svolto l'attività di consulente legale nei consultori pubblici del padovano ed è con gli operatori che ho condiviso la frustrazione della perdita o della impossibilità di

svolgere quei compiti che sarebbero stati loro propri, il sostegno alla persona, alla coppia in formazione, e tutta quella serie di attività che avrebbero potuto e dovuto svolgere nei loro contesti territoriali.

L'area sanitaria, cui sono stati affidati compiti ambulatoriali e di prevenzione come i pap test o le malattie sessualmente trasmissibili, ha finito con lo staccarsi dall'area sociale e psicologica al punto da avere spesso una linea telefonica a parte.

Assistente sociale e psicologo per converso sono stati investiti dal Tribunale per i Minorenni di compiti di valutazione delle competenze genitoriali nei procedimenti per decadenza o nelle situazioni di abbandono che portassero all'adottabilità. Con il passaggio infine di molte competenze dal Tribunale per i Minorenni al Tribunale Ordinario, i giudici territoriali hanno cominciato anche loro ad utilizzare i servizi ai fini della valutazione della responsabilità genitoriale nell'ambito delle separazioni, o della frattura delle convivenze, spesso disponendo l'affidamento dei minori al servizio sociale sul territorio, utilizzando così gli operatori in funzione valutativa e perciò giudicante, o addirittura in funzione di segnalazione, di controllo, di allontanamento. Questi compiti hanno finito con l'assorbire gli operatori, rimasti sempre meno per mancanza di ricambio. Essi si sono trovati a rivestire contemporaneamente più ruoli e di conseguenza impossibilitati a costruire o ricostruire relazioni di fiducia, mentre le risorse limitate da un punto di vista economico hanno impedito di sostenere le situazioni di maggiore fragilità, finendo col creare un circolo vizioso in cui i servizi sociali hanno perso il contatto con il territorio.

13. I consultori del privato sociale.

Mentre i consultori pubblici si sono trovati a coprire l'area sanitaria da un lato e quella valutativa dall'altro, i consultori privati hanno continuato ad operare nell'area del sostegno, della consulenza, della psicoterapia, della formazione della coppia, della mediazione nelle situazioni di crisi familiare.

I Consultori Ucipem hanno raccolto un volontariato attento e professionale, attrezzando e formando volontari aperti all'accoglienza, capaci di ascoltare senza porsi in funzione valutativa o giudicante. Nei nostri consultori le persone sono accolte con la loro dignità, la loro sofferenza e il loro disagio, le loro storie sono prese a cuore.

In consultorio la persona è accolta nella sua complessità, e accanto a lei, talvolta coinvolgendo più operatori o ricorrendo alla supervisione, si interroga una equipe, motivata da un ascolto che è fatto di meraviglia e di tenerezza, di trasparenza e di professionalità. Il consultorio appare dunque prima di tutto come un luogo di relazione e di relazioni. Ci sarà spazio poi anche per la terapia, la mediazione, o altri interventi a favore della persona, della coppia e della famiglia, ma prima di tutto il consultorio è un luogo dove la persona è accolta nella sua complessità ed è posta al centro, nell'assoluto rispetto della sua libertà e della sua autodeterminazione.

A fianco, con attenzione al contesto sociale e al territorio, il consultorio si attiva con progetti di formazione per le giovani coppie, di aiuto e sostegno insieme ad altre associazioni, e mantiene un aggancio positivo e propositivo nella realtà sociale. Collabora con i consultori pubblici, con i Comuni e le Istituzioni fornendo un aiuto prezioso nelle aree in cui essi non arrivano o non riescono ad arrivare.

Si pone oggi tutta la problematica della regolamentazione del privato sociale e delle attività solidaristiche e del volontariato. E' il tema del Terzo Settore.

14. Le leggi più recenti.

Negli ultimi anni non abbiamo più assistito all'arrivo di leggi progettuali, o che fossero di stimolo. Anzi, le leggi che in tema di famiglia sono intervenute in questi anni sono sempre arrivate a

fatica, spesso a seguito di sentenze internazionali di condanna dell'Italia da parte della Corte Europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo.

Benchè da tempo nei procedimenti consensuali fosse invalsa la previsione di un affidamento congiunto dei figli, solo nel 2006 è arrivata la legge sull'affidamento condiviso (L.54/2006) che lo ha disposto come regime normale nelle separazioni, anche giudiziali, relegando l'affidamento esclusivo a situazioni che il giudice è tenuto a motivare espressamente. Non che nei fatti sia molto cambiato, i figli normalmente e nella maggioranza dei casi restano collocati con la madre nella casa familiare, ma non c'è più una contesa sull'affidamento e le modalità di rapporto si sono fatte più ampie, mentre la suddivisione delle spese per i figli ha trovato una regolamentazione attraverso i vari protocolli dei tribunali.

Abbiamo dovuto arrivare al 2012 per proclamare che i figli sono tutti uguali (L.219/2012) uscendo dal sistema che li divideva fra figli legittimi e figli naturali, collocando i primi in situazione di privilegio e i secondi di rimessa. Non è stato facile unificare i diversi istituti, ma finalmente i figli sono tutti figli e i fratelli sono fratelli.

Solo nel 2015, dopo che nei tribunali si era fatta avanti la prassi di consentire ove possibile il passaggio dall'affidamento alla adozione in casi particolari attraverso l'art.44 lett.d) della L.184/83 (come modificata nel 2001), finalmente è intervenuta (L.173/2015) la legge sulla continuità affettiva, che ha tolto di mezzo lo steccato fra adozione e affidamento, riconoscendo agli affidatari, con i quali il minore abbia nel tempo mantenuto legami significativi, di poterlo adottare oppure, nell'ipotesi che egli passi in adozione presso altri, di poter comunque mantenere una relazione con lui.

Quanto alla legge che riconosce le unioni civili e le convivenze, essa è arrivata solo nel 2016 (L.76/2016), dopo innumerevoli proposte e progetti di legge, e a prezzo di lunghe discussioni e di accese diatribe fra schieramenti ideologici. Nè ha saputo risolvere il nodo dei figli delle coppie omosessuali (cui sovviene il tribunale per i minorenni attraverso il sopra citato art.44, oppure provvede, come di recente, l'ufficiale dell'anagrafe registrando il minore nato all'estero da genitori omosessuali, registrati alla nascita entrambi come genitori).

Resta poi assolutamente scoperto il ruolo del così detto "genitore sociale", di quella preziosa presenza che è costituita dal secondo marito o dalla seconda moglie, dal compagno o dalla compagna, che si occupano nella quotidianità del figlio dell'altro o dell'altra. Sono preziose risorse affettive ed economiche, ma dal punto di vista del diritto sono del tutto trasparenti.

Arriva infine, proprio alla fine del 2017 (L.219/2017) la legge sul "Biotestamento" che prevede e disciplina le disposizioni anticipate di trattamento. La legge fa riferimento al rapporto fra medico e paziente, prospetta la necessità dell'alleanza terapeutica, della corretta informazione, e prevede la possibilità di scegliere consapevolmente in ordine ai trattamenti del fine-vita, registrando la propria volontà presso l'ufficio del comune di residenza. Anche se la legge non fa riferimento ai consultori così come aveva fatto a suo tempo per l'interruzione della gravidanza, sappiamo che di questa tematica ci occuperemo perché essa coinvolgerà non solo il malato e il medico di riferimento, ma anche il nucleo familiare coinvolto nella sofferenza del proprio congiunto.

15. I giudici arrivano dove le leggi faticano ad arrivare.

Non siamo più capaci di fare le leggi, di leggere cioè i segni dei tempi, per adeguarle ai nuovi cambiamenti e provvedere a regolare la convivenza sociale.

Succede allora che, se le leggi non arrivano, i giudici interpellati sul caso sono costretti a trovare le soluzioni che possano consentire il rispetto dei diritti, o a sollevare il problema dell'incostituzionalità di una legge che non corrisponda più ai nuovi contesti.

E' il caso del "diritto alle origini", di quel diritto cioè che ogni persona ha di conoscere la propria origine e la propria storia, di tenere legati i tasselli della propria vita. Un tempo un figlio adottivo veniva a conoscere il suo stato magari al momento in cui faceva le pratiche per il matrimonio. Oggi

si è compreso che il diritto all'identità è un diritto imprescindibile, si è deciso che un figlio adottivo debba sapere da sempre di essere stato adottato, e la legge ha previsto che all'età di 25 anni egli possa avere accesso al suo fascicolo presso il tribunale per i minorenni. Il problema si è posto però nel caso in cui un figlio risulti nato "da donna che non intende essere nominata" perché in quel caso la sua ricerca non può che finire lì, e così infatti la norma prevede.

Ma ci sono figli che hanno chiesto al tribunale di fare una ricerca e di chiedere se questa donna non voglia per caso revocare il suo diniego. Sappiamo quanta sofferenza abbia spesso macerato una donna al pensiero di aver abbandonato un figlio, o di essere stata costretta ad abbandonarlo, per tante pur plausibili ragioni legate al tempo passato, alle condizioni sociali o alle contingenze della vita. E sappiamo quanto lacerante sia la richiesta interiore di un figlio che cerca un perché del suo abbandono, chieda di sapere di chi sia figlio, se abbia dei fratelli e quale sia la sua storia.

Investita del problema la Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale la norma che non permette di interpellare, pur con la dovuta riservatezza, la donna in ordine ad una eventuale revoca del proprio diniego, espresso così tanto tempo addietro.

E' che, dopo la pronuncia di incostituzionalità della norma, la legge non ha colmato la lacuna e tutto si è fermato lì. Allora i vari tribunali per i minorenni, investiti del problema, hanno varato diverse iniziative a tal fine, qualcuno provvedendo attraverso i servizi, altri attraverso le forze dell'Ordine, altri tirandosi indietro in mancanza di una legge.

Quid iuris? come dicevamo allora, e cioè quale è il diritto a cui dobbiamo affidarci?

E' che dove la legge non arriva, oggi arriva internet.

Attraverso siti che sono nati a sostegno delle ricerche sulle origini si incrociano dati di chi cerca e di chi è cercato, e così si incontrano madri, padri, fratelli..., questi ultimi soprattutto, benchè un "diritto di fratria" non sia ancora stato definito in qualche specifica norma. E' così che una ragazza, che ho seguito assieme ai genitori adottivi, ha ritrovato la sorella maggiore rimasta con i nonni in Colombia, e quella minore adottata in Svezia. Storie di oggi.

16. Un diritto mite.

Oggi siamo dunque alla ricerca di un diritto mite, un diritto che esca dalla logica del sancire e del sanzionare. Pensiamo a un diritto mite che fondi la consapevolezza dei diritti della persona e delle relazioni, e li consegna ad una collettività accogliente che sappia prendersi cura. I rapporti fra pubblico e privato non possono essere più dei rapporti di forza da parte di una autorità posta al di sopra, nè la pretesa assistenzialistica da parte del cittadino cui tutto debba essere dovuto. Il servizio pubblico deve farsi portatore e garante dei diritti individuali, sostenendo la collettività e coltivando valori di accoglienza e di solidarietà. Servizio pubblico e attività di volontariato sono chiamati a collaborare dentro un'unica visione che veda al centro la persona, qualsiasi persona, con la sua dignità e la sua libertà, mettendola al centro delle sue relazioni familiari.

Ci eravamo posti la domanda di cosa resti oggi dei compiti consegnatici dalla L.405/75 istitutiva dei consultori familiari. Penso che resti tutto. Uno sguardo attento ai mutamenti intervenuti nella società, e ai segni nuovi dei tempi che verranno, non può che confermarci gli obiettivi di una legge propositiva varata più di quarant'anni fa: l'assistenza alla famiglia, e come diciamo oggi a tutte le famiglie; l'assistenza alla maternità, comunque annunciata e a partire dal principio del valore della vita fin dal concepimento; la preparazione alla relazione di coppia, ovviamente di tutte le coppie; il sostegno alla genitorialità, a tutte le genitorialità, unite, separate, ricomposte, monogenitoriali e omogenitoriali, con uno sguardo attento ai bisogni dei figli che sono e restano figli, titolari di un diritto alle loro relazioni familiari; l'aiuto e l'accompagnamento nelle situazioni di crisi familiare, tutte le crisi, oggi anche quelle dell'età anziana che appare come fenomeno nuovo; l'accompagnamento nella scelta dei mezzi idonei a sostenere la procreazione responsabile, sempre e

comunque nel rispetto delle convinzioni etiche delle persone e delle finalità liberamente scelte; da ultimo il sostegno alle situazioni del fine-vita....

Continuiamo a fare nostro quello che diceva Cammelli (che come abbiamo sentito fu uno dei fondatori dell'Ucipem e Presidente dell'Unione), a proposito della nostra laicità: "Il segreto più profondo della nostra ispirazione cristiana sta nel nostro metterci in ogni momento in religioso rispetto della libertà e della dignità dell'uomo, in religioso ascolto delle sue speranze e dei suoi dolori..." E' per questo che nella Carta dell'Unione si fa preciso riferimento al rispetto del primato della coscienza, favorito attraverso lo sviluppo della libertà e della responsabilità morale.

Siamo dunque tornati daccapo, al senso e al significato del nostro lavoro e ci siamo dati una risposta. Essa sta nella dimensione dello sguardo con il quale accogliamo la persona con la sua dignità, la sua sofferenza e il suo disagio, con le sue incertezze e preoccupazioni, con la sua fragilità..., andando incontro alla sua storia di dolore con la capacità di accogliere e interpretare, di prendere a cuore per poter prevenire, sostenere, condividere, curare..., sempre con il pensiero teso a facilitare e a creare speranza.

E allora chiudiamo con un'ultima immagine, lasciandoci incantare dal sorriso di un pupazzo di neve che augura buon compleanno in una mattina di sole, invitandoci a guardare alla gioia delle piccole cose. Abbiamo dedicato il nostro convegno al buon seminatore, e abbiamo trovato una risposta dentro una domanda: "Ecco io faccio una cosa nuova, ora germoglia, non ve ne accorgete?" (Matt. 43, 19).